

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;

5. - 7. (omissis).

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione;

10. - 13. (omissis).

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.”

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Ministero della giustizia n. 180 del 2010, come modificato dal presente regolamento:

“Art. 20. *Disciplina transitoria.*

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministero della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se

l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta;

2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.

3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

11G0187

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 luglio 2011.

Definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di Polizia affidati agli Steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli «Steward» negli impianti sportivi».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: «Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza di svolgimento nelle manifestazioni sportive», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni;


Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei

fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ed, in particolare, l'art. 2;

Visto il comma 1-bis all'art. 2-ter del richiamato decreto-legge n. 8 del 2007, convertito dalla legge n. 41 del 2007, introdotto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 187 del 2010, che ha previsto la possibilità di affidare agli «steward» altri servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia, ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza;

Visti i commi 3 e 4 dell'art. 2 del richiamato decreto-legge n. 187 del 2010, convertito dalla legge n. 217 del 2010, che hanno introdotto una nuova tutela penale per gli «steward» per fatti commessi nei loro confronti



nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 2010, recante «Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi.»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85, recante «Norme di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante «Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 6 ottobre 2009, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

Vista la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 29 dicembre 2006;

Visto il Regolamento della Commissione n. 185/2010/CE del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;

Visti i requisiti personali e professionali, nonché la formazione previsti per gli steward dal richiamato decreto 8 agosto 2007;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 2, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 187 del 2010, convertito dalla legge n. 217 del 2010, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno volto a definire nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia, di cui al citato comma 1-bis dell'art. 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, convertito dalla legge n. 41 del 2007, attraverso l'integrazione del predetto decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007;

Ritenuto di individuare i nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia, per i quali non è richiesto l'impiego di

pubbliche potestà o l'impiego di personale delle forze di polizia, specificandone le condizioni e le modalità per il loro espletamento, tenuto conto di quanto emerso nella prima fase di applicazione del citato decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, anche con riferimento ai medesimi servizi già espletati da soggetti privati appositamente autorizzati, in attuazione, in particolare, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85, e dei decreti del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, e 6 ottobre 2009, sopra richiamati;

Ravvisata l'esigenza di integrare i servizi da affidare agli steward, tenuto conto di quanto già previsto dalla citata risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre 2006 e di quelli già espletati in ambito europeo dai corrispondenti assistenti di stadio, anche al fine di uniformare maggiormente le modalità di impiego di tale personale;

Ravvisata altresì l'esigenza di apportare ulteriori integrazioni e modifiche al predetto decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, anche in relazione alle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007

1. Al decreto ministeriale 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi», indicato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'art. 3, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «L'attestazione è revocata, anche su richiesta del Questore della provincia interessata, quando è accertata la perdita dei requisiti minimi formativi di cui al medesimo allegato B del presente decreto.»;

b) all'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera b), dopo il n. 5, è inserito il seguente:

«5-bis) segnalare all'interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva di cui all'art. 1, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

2) al comma 1, lettera c), dopo il n. 1, è inserito il seguente:

«1-bis) segnalare all'interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno



dell'impianto sportivo, in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva di cui all'art. 1, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 1-*octies*, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, agli steward possono essere affidati i seguenti ulteriori servizi ausiliari dell'attività di polizia per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle forze di polizia:

a) controllo di cui al comma 1, lettera c), n. 1), anche attraverso controlli a campione manuali dell'abbigliamento e delle cose portate dai soggetti che accedono all'impianto sportivo, mediante la tecnica del pat-down, quando tale modalità di controllo si rende necessaria al fine di evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità;

b) attività di prefiltraggio e filtraggio, di cui al comma 1, lettere b) e c), anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio, quando tale modalità di intervento si rende necessaria per evitare indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso lo scavalco dei varchi d'ingresso, ovvero a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alle forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.»;

2-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo, i servizi ausiliari di cui al comma 2-*bis* possono essere affidati agli steward nell'ambito delle linee guida e delle misure definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 1-*octies*, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

2-*quater*. I servizi di cui al comma 2-*bis* possono essere svolti dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una specifica attestazione nell'ambito dei corsi di formazione di cui all'allegato B, previo assenso del questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per la stagione calcistica 2011-2012, i servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 3, possono essere affidati agli steward che hanno superato un apposito aggiornamento professionale organizzato dalle Società sportive d'intesa con la questura, con le modalità e i tempi definiti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Entro due anni dalla data di pubblicazione del decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2011

Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 16, foglio n. 350

11A11515

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 agosto 2011.

Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e di valorizzazione, agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado» e, in particolare, l'art. 5, comma 3 che prevede la definizione con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto o di particolari titoli accademici e le caratteristiche delle prove di accesso al corso di laurea magistrale di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,

